

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Roma, 6 giugno 2006

*All' Associazione Bancaria Italiana
P.zza del Gesù, 49
00186 – Roma*

Prot. n. 25/I/0000218

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata dalla Associazione Bancaria Italiana – Controlli a distanza – Art. 4, L. n. 300/1970 – Traffico telefonico.

L'Associazione Bancaria Italiana ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla necessità di attivare la procedura di cui all'art. 4, comma 2, della L. n. 300/1970 (impianti audiovisivi), con riferimento alla installazione di apparecchiature volte ad effettuare sia un più incisivo controllo dei costi del servizio telefonico, sia una più corretta e puntuale imputazione contabile di tali costi alle singole unità organizzative della Banca stessa.

In proposito, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

L'art. 4, comma 2, della L. n. 300/1970 stabilisce che *“gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti”*.

La norma in questione rimette pertanto ad accordi con le RSA o, in mancanza, alla autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro l'installazione di impianti e apparecchiature di controllo richieste, nel caso di specie, da esigenze organizzative ma dalle quali possa derivare anche la possibilità del controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

In realtà **sia le esigenze che richiederebbero l'installazione di tali apparecchiature, sia le concrete possibilità che dalle stesse possa derivare un controllo sulla attività dei lavoratori sono circostanze da valutare caso per caso** e, pertanto, è qui possibile rappresentare soltanto alcune osservazioni di carattere generale.

Si osserva anzitutto che, con riferimento alla imputazione contabile dei costi telefonici al centro di costo nel suo complesso, non sembra poter derivare un controllo dell'attività dei lavoratori, esulando pertanto la fattispecie dalla procedura di cui all'art. 4 della L. n. 300/1970.

Viceversa, nell'ipotesi in cui l'imputazione contabile sia effettuata nei confronti della singola utenza, occorre verificare caso per caso se tale operazione consenta un controllo indiretto sulla attività lavorativa dei dipendenti. In particolare, tale controllo potrebbe realizzarsi nelle ipotesi in cui i lavoratori svolgano un'attività in cui l'uso delle apparecchiature telefoniche risulti indispensabile (si pensi ad una attività di telemarketing). Sarà dunque necessario verificare tale collegamento tra attività lavorativa e uso dell'apparecchio telefonico al fine di decidere sulla applicabilità dell'art. 4 della L. n. 300/1970. In proposito si ricorda che la giurisprudenza (Pret. Milano 2 luglio 1981) ha escluso tale collegamento nel caso in cui vi sia un sistema in grado di registrare l'apparecchio chiamato ed il numero della postazione dalla quale è effettuata la chiamata ma comunque **sussista una rotazione del personale che usufruisce della postazione stessa**, così da impedire una diretta ed inequivocabile correlazione tra l'apparecchio dal quale sono effettuate le chiamate ed il lavoratore.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)PP
DP